

**Legge regionale 16 agosto 2001, n. 23 (BUR n. 75/2001)
(Novellazione)**

NOVELLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1994, N. 56 "NORME E PRINCIPI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA", COSÌ COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Art. 1 - Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 è inserito il seguente comma:

"3 bis. Qualora gli enti locali interessati non esprimano il parere di cui al comma 3 entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso."

INDICE

Art. 1 - Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
56..... Errore: sorgente del riferimento non trovata